



Modello Organizzativo

Gruppo Altea Green Power S.p.A.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01

Approvato ex delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 5 novembre 2021.

1. Premessa	6
1.1. Gruppo Altea Green Power S.p.A	6
1.1.1. Storia	6
1.1.2. Il settore eolico	6
1.1.3. Il settore fotovoltaico	6
1.1.4. Il settore “storage”	6
1.2. L’assetto societario	7
1.3. Organigramma aziendale di ALTEA	7
2. Quadro normativo di riferimento	7
2.1. Il D.Lgs 231/01	8
2.2. Le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01	9
2.3. L’adozione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	16
2.4. L’applicazione del D.lgs 231/01 da parte della Società Altea	18
3. Politica aziendale e sistema di controllo	20
3.1. La Politica di Altea	20
3.2. Il sistema informativo	20
3.3. Il Codice Etico e di comportamento	21
4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Altea	21
4.1. Adozione e modifica del Modello	21
4.2. La struttura del Modello di Altea	21
4.3. Caratteristiche del Modello	22
4.4. Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato	23
4.5. Individuazione dei reati considerati a “rischio irrilevante”	24
4.6. Creazione di protocolli specifici e azioni preventive di miglioramento del sistema di controllo	24
4.7. Attività di audit e controllo	25
4.8. Sistema di Whistleblower	25
5. La Diffusione del Modello Organizzativo	26
5.1. Formazione e informazione dei dipendenti	26
5.2. Informazione ad Amministratori e Sindaci	27
5.3. Informazione a soggetti terzi	27
5.4. Individuazione e requisiti dell’OdV	27
5.5. Funzioni e poteri dell’OdV	28
5.6. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	29
5.7. Reporting dell’OdV nei confronti degli Organi Sociali	30
5.8. Conservazione delle informazioni	31
6. Sistema Disciplinare	31

6.1. Funzione del sistema disciplinare _____	31
6.2. Violazioni del Modello _____	31
6.3. Misure nei confronti dei dipendenti _____	32
6.4. Misure nei confronti dei dirigenti _____	33
6.5. Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci _____	33
6.6. Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Soggetti Terzi _____	33

Allegati

1. Organigramma delle funzioni societarie interne
2. Codice Etico Altea
3. Procedura “Whistleblowing”
4. Procedura “Flussi informativi verso l’OdV”

Parte Speciale “A”

I reati informatici e trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Parte Speciale “B”

I reati contro la Pubblica Amministrazione.

Parte Speciale “C”

I reati di natura societaria.

Parte Speciale “D”

I reati di Ricettazione, Riciclaggio e Auto-Riciclaggio.

Parte Speciale “E”

I reati tributari

Parte Speciale “F”

I reati in materia di Igiene e Sicurezza Sul Lavoro

Parte Speciale “G”

I reati ambientali

1. Premessa

1.1. Gruppo Altea Green Power S.p.A.

1.1.1. Storia

Costituita nel 2009, la società ha sviluppato fortemente il settore fotovoltaico sin da subito, per poi iniziare nel 2014 l'attività di sviluppo nel settore eolico.

Nel 2015 ha ottenuto la certificazione ISO 90001 e 11352 e nel 2016 ha trasformato la propria natura giuridica da società a responsabilità limitata a società per azioni.

Nel 2017 e 2018 vengono poi raggiunti importanti obiettivi di fatturato e viene costituita "Altea Power S.r.l.", società attiva nel settore del trading di energia elettrica, e gas.

Nel 2018-2021 Altea modifica il proprio modello di business configurandosi come prevalente società di servizi e di sviluppo di progetti. La società, infatti, tramite contratti di co-sviluppo siglati con investitori italiani ed esteri ha inteso fornire servizi intesi all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione di impianti eolici, fotovoltaici e BESS-storage.

Nel 2021 la società muta la propria denominazione sociale da "Altea Energia" a "Altea Green Power" S.p.A.

Nel 2021 la società Altea Power, società dedicata alla vendita di energia, S.r.l. viene completamente ceduta a terzi.

Nel 2022 ha altresì ottenuto le certificazioni UNI-ISO 37001:2016 e UNI-ISO 45001:2018.

Nel 2024 ha infine ottenuto la certificazione ISO 14001 (Ambiente) e ISO 30415 (Diversity&Inclusion).

1.1.2. Il settore eolico

Altea ha messo in atto, per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte eolica, un'organizzazione aziendale ad hoc per la gestione dei progetti eolici ed il consolidamento di rapporti di collaborazione esterni con primarie società di progettazione nazionali ed estere e con consulenti specialistici.

Al momento sono stati progettati circa 2 impianti eolici nelle Regioni Basilicata e Molise.

Altea continua costantemente la propria attività di ricerca di siti potenzialmente validi per lo sfruttamento dell'energia del vento presso alcune regioni italiane in particolare: Puglia e Basilicata.

1.1.3. Il settore fotovoltaico

Altea ha sviluppato le competenze per progettare impianti solari e fotovoltaici e ha ad oggi realizzato impianti nelle Regioni di Basilicata, Molise, Piemonte, Puglia, Campania, Toscana e Lombardia.

1.1.4. Il settore "storage"

I notevoli sforzi imprenditoriali che Altea ha messo in atto per lo sviluppo dello storage si sono concretizzati attraverso la realizzazione di progetti una molteplicità di progetti di sviluppo e la contrattualizzazione, in co-sviluppo a investitori stranieri. In tale ottica l'Azienda sta implementando il proprio business proprio in tale ambito.

1.2. L'assetto societario

Nel 2024, anche in ottica di entrata sul mercato borsistico principale, l'assemblea dei soci di Altea ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti (in precedenza erano 5 membri), nominando altresì un Amministratore dotato di ampie deleghe.

La società ha sviluppato e strutturato la propria attività imprenditoriale tenendo conto dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato e dell'immagine propria, degli azionisti e dei dipendenti, tenendo conto di alcuni principi cardine, quali:

- le analisi delle maggiori "aree di rischio reati";
- le analisi e verifica di tutte le procedure aziendali e del reporting prodotto attestante le attività di monitoraggio effettuate;
- le definizioni dei compiti in corso che sono da rispettare e da far rispettare all'interno dell'organigramma aziendale, al fine di poter espletare compiutamente i compiti assegnati;
- la messa a disposizione di chiare ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi ed operando nel pieno rispetto delle leggi in materia; dove, attraverso la previsione di mappatura delle aree a rischio, permetta di agire con piena responsabilità e consapevolezza seguendo le prescrizioni previste;
- una continua attività di monitoraggio, sensibilizzazione e comunicazione verso tutti i livelli aziendali.

1.3. Organigramma aziendale di ALTEA

L'organigramma delle funzioni societarie è esplicitato all'interno dello schema di cui all'Allegato 1.

2. Quadro normativo di riferimento

Nella predisposizione del seguente Modello, la Società Altea ha fatto riferimento alla normativa sottoelencata ritenuta utile alla redazione del documento di gestione e controllo aziendale.

NORMATIVA GENERICA

- D. Lgs. 231/2001;
- D. Lgs. 196/03 Legge sulla privacy e Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

- D. Lgs 81/08 e s.m.i. - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro e normativa cogente in materia di Antincendio, Igiene del lavoro, Campi elettromagnetici, Rumore, utilizzo di sostanze pericolose quanto applicabile alla realtà societaria.

NORME RELATIVE ALL'AMBIENTE

- D. lgs 152/06 e s.m.i. – Norme in materia Ambientale – cd testo Unico Ambientale.

STANDARD RELATIVI AI SISTEMI DI GESTIONE IN ATTO

- UNI EN ISO 9001;
- UNI CEI 11352:2014;
- UNI ISO 45001:2018;

- UNI ISO 37001:2016.
- ISO 14001
- ISO 30415

2.1. Il D.Lgs 231/01

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Con il decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all'ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Si tratta di una responsabilità amministrativa sui generis poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

Il decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento ed applicativo.

In particolare, il decreto legislativo 231/01 prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni pecuniarie ed interdittive piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.

Le **sanzioni pecuniarie** sono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549 salvo i meccanismi di riduzione della sanzione in presenza di specifiche circostanze disciplinate dal legislatore.

Le **sanzioni interdittive** (Interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, esclusione da agevolazioni, finanziamenti contribuiti, sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'**interesse** o a **vantaggio** della società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità della società nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell'attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.

L'ente è infatti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

2.2. Le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01

In base al D.lgs 231/01 l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente indicati dal legislatore ed elencati negli artt. da 24 a 25 opties del Decreto stesso.

Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da diversi interventi normativi, possono essere così comprese per comodità espositiva nelle categorie qui di seguito descritte.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25)

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter, cod. pen.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, cod. pen.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod. pen.).
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318, cod. pen.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.).
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis, cod. pen.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.).
- Pene per il corruttore (art. 321, cod. pen.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis., cod. pen.).
- Concussione (art. 317, cod. pen.).
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, cod. pen.).
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986).

REATI C.D. DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 15 BIS 1)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.).
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cod. civ.).
- Falso in prospetto (art. 2623, cod. civ.).
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.).
- Corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, cod. civ.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.).
- Aggiotaggio (art. 2637).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.).
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018].
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1).
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1)

- Art. 583 bis c.p.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018].
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

REATI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

- Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF.
- Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF.
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

REATI TRANSNAZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO INSERITI DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 (ART. 25 SEPTIES)

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 – NOVIES). INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941).

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

(Articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p., 615 quater, 615 quinquies, 640 ter, 491 bis e 640 quinquies del codice penale e articoli 167, 168, 169, 170 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) introdotti dalla legge n. 48 del 18 marzo 2008 e s.m.i. e dal D.L. n. 93/2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ALL'INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'ECONOMIA (ART. 24 TER)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015].
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016].
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6).
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257).
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018].
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis).
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8).
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.25 DUODECIES)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) .

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUETERDECIES)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele [art. 4 D.Lgs. n. 74/2000].
- Omessa dichiarazione [art. 5 D.Lgs. n. 74/2000].
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (articolo 282 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine doganali (articolo 283 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (articolo 284 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (articolo 285 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali (articolo 287 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nei depositi doganali (articolo 288 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (articolo 289 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (articolo 290 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (articolo 291 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 bis Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 ter Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 quater Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).

- Altri casi di contrabbando (articolo 292 Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 e s.m.i.).

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO PREVISTI DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N.9 DEL 2013 (COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

2.3. L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il decreto legislativo 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora la società dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la realizzazione dei reati da parte dei soggetti ad essa appartenenti. L'art. 6 del decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto, l'ente non è riconosciuto colpevole se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il modello deve possedere per poter essere considerato efficace allo scopo e precisamente:

5. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
6. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
7. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;


8. individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
9. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
10. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Secondo quanto disposto dall'art. 6, quando il reato è commesso da persone che rivestono posizioni apicali, l'ente, per essere esonerato da responsabilità deve provare che si sono verificate le condizioni in esso richiamate.

Qualora il reato venga commesso dai soggetti subordinati "L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" mentre "è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.". L'onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell'ente e il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nel seguente schema:



2.4. L'applicazione del D.lgs 231/01 da parte della Società Altea

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs 231/01 la Società Altea ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo seguendo l'iter procedimentale esaminato nei capitoli seguenti.

In particolare, si è provveduto ad illustrare la realtà aziendale sotto il profilo strutturale ed organizzativo prestando particolare attenzione alla descrizione del sistema di gestione e controllo. Per la creazione del Modello la Società Altea ha proceduto a valutare i rischi di commissione dei reati contemplati dal decreto individuando le aree sensibili e creando specifici protocolli che saranno analizzati nelle parti speciali del modello.

Per ottemperare alle esigenze del decreto in esame è stato, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza dotato di poteri e competenze professionali necessarie ad assolvere alle funzioni che la legge gli assegna.

È stato, infine, istituito un sistema disciplinare per garantire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti interessati e previsto un meccanismo di diffusione del documento ai vari livelli aziendali e nei confronti di terzi.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nella conduzione degli affari sociali la società Altea ha adottato, altresì, un Codice Etico espressione dei valori e principi cui l'attività aziendale si ispira.

Il Modello e il Codice Etico rappresentano validi veicoli per sensibilizzare tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società affinché orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi generali di condotta.

2.5. La difesa in giudizio dell'ente: i principi operativi e l'approccio applicativo

La sede di accertamento giudiziale della responsabilità degli enti da reato è il procedimento penale. La disciplina degli aspetti processuali e quella dei diritti riconosciuti all'ente quale soggetto incolpato in un procedimento penale sono contenuti nel Capo III del Decreto 231 (artt. 34 e seguenti). La normativa prevede espressamente che, nei confronti dell'ente, trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice di procedura penale, ivi incluse quelle che riconoscono garanzie processuali in favore dell'imputato-persona fisica, che sono estese, ove compatibili, anche all'ente- persona giuridica (art. 35 del Decreto).

2.5.1. La rappresentanza dell'ente in giudizio: la risoluzione dei conflitti di interesse

L'art. 39 del Decreto 231 disciplina specificamente i profili di rappresentanza processuale dell'ente, nonché la problematica legata alla nomina del difensore della persona giuridica nel procedimento penale. In particolare, la norma dispone che l'ente partecipa al procedimento penale tramite il proprio Legale Rappresentante, "salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

Ed invero, nel corso di un procedimento penale sussiste il rischio di insorgenza di un conflitto di interesse tra la difesa del Legale Rappresentante e quella dell'Ente. Tale problematica, prevista dal legislatore, si manifesta allorché il Legale Rappresentante sia indagato/imputato per l'illecito presupposto dal quale è derivata anche l'iscrizione/incolpazione a carico della persona giuridica a esso rappresentata. In tale situazione ben può emergere una inconciliabilità tra le esigenze

difensive del Legale Rappresentante e quelle dell'Ente. Hanno espressamente affermato le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 33041 del 2015, che, in tale circostanza, è giustificato il sospetto che l'atto di nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato, formalizzato dal legale rappresentante a sua volta indagato, possa essere "produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato". La Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato, con la sentenza n. 32110 del 2023, che l'ente è chiamato all'interno del proprio Modello organizzativo, a prevedere - in caso di procedimento penale che veda, al contempo, l'incolpazione dell'ente e l'imputazione a carico del Legale Rappresentante per l'illecito presupposto - le modalità di nomina del proprio difensore, per prevenire la manifestazione di un conflitto di interesse di natura processuale tra le rispettive esigenze difensive. Sicché, la normativa e la giurisprudenza di legittimità dispongono, in tutela della persona giuridica, che quest'ultima non possa essere rappresentata in giudizio dal Legale Rappresentante coimputato. Pertanto, il Legale Rappresentante imputato non avrà la facoltà di nominare il difensore dell'Ente nel procedimento. Nel caso dovesse verificarsi quanto qui sopra illustrato, al fine di prevenire l'emersione di un vulnus di tutela nella propria difesa processuale, la presente Società dispone che il Legale Rappresentante si astenga dalla nomina del difensore dell'Ente, e proceda alla nomina del difensore dell'Ente per il tramite di altro proprio responsabile, munito di specifica Procura a rappresentare in giudizio l'Ente stesso, quale ad esempio un membro del Consiglio di Amministrazione, non in conflitto. Qualora non sia possibile individuare tale soggetto, l'assemblea provvede, senza ritardo, a nominare un **Procuratore ad hoc**, conferendo a quest'ultimo il potere di rappresentanza in giudizio. In ogni caso, il rappresentante dell'ente non in conflitto **provvederà alla nomina del difensore processuale dell'Ente**, che verrà identificato in un **avvocato penalista esperto in materia di responsabilità degli enti da reato**. Inoltre, è previsto che il difensore dell'Ente dovrà essere individuato in professionista **diverso e terzo** rispetto a quello incaricato di curare la difesa processuale del Legale Rappresentante imputato nel medesimo procedimento od in relazione ai medesimi fatti.

3. Politica aziendale e sistema di controllo

3.1. La Politica di Altea

La Politica Aziendale di Altea pone, tra i suoi obiettivi, il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti.

Tale finalità viene perseguita con volontà imprenditoriale, mettendo a disposizione le risorse necessarie e il raggiungimento di tali obiettivi viene valorizzato da un'attenta gestione di tutti i processi, vigilando sulla loro efficacia e garantendo con gli opportuni sistemi di controllo un livello di prevenzione del rischio che risponda alle esigenze del D.lgs 231/01.

La scelta di adozione del modello si ritiene che possa costituire, così come il Codice Etico e altri elementi del sistema di controllo, un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per conto della società affinché nell'espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica ed in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del sistema di controllo già operante in azienda, ove giudicato idoneo a soddisfare le finalità di prevenzione dei rischi di commissione dei reati contemplati dal D.lgs 231/01.

Sono stati pertanto esaminati i seguenti elementi:

- la struttura organizzativa (si veda il cap. 1);
- il Sistema informativo (par. 3.2);
- il Codice etico (par. 3.3).

3.2. Il sistema informativo

Il sistema informativo Altea costituisce un elemento che garantisce l'efficienza e funzionalità del sistema di controllo.

Altea ha adottato al proprio interno un software antivirus (installato su tutte le stazioni di lavoro e aggiornato automaticamente con frequenza almeno semestrale) che impedisce agli utenti di causare un danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici sia utilizzati dallo Stato e da altri enti pubblici sia utilizzati da privati, nonché di causare la diffusione di software atti a danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici. Il sistema informativo utilizzato da Altea è riscontrato dall'analisi dei rischi della società che non soltanto soddisfa tutte le misure minime di sicurezza che debbono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che trattano dati personali, ma costituisce altresì un valido strumento per la adozione delle misure idonee previste dall'art. 31 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

In virtù del piano di verifica della società è possibile ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, intendendosi per misure di sicurezza il complesso degli accorgimenti tecnici, informatici, organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza.

3.3. Il Codice Etico e di comportamento

Il Codice Etico, che costituisce parte essenziale del modello, esprime l'insieme dei valori, dei doveri e delle responsabilità che sono stati perseguiti nel corso degli anni nella conduzione degli affari e delle attività aziendali della Società Altea, nel rispetto delle regole d'impresa.

I destinatari del codice etico sono la Società, i dipendenti che operano sotto la direzione e vigilanza della Società stessa ed i soggetti terzi non in rapporto di dipendenza con Altea (es. consulenti, collaboratori, partner...).

I principi e le norme di comportamento dettate dal codice etico, sono di arricchimento ai processi decisionali e orientano la condotta della Società nei rapporti con i destinatari. I criteri di condotta enunciati nel Codice Etico (Allegato 2) hanno lo scopo di indirizzare i comportamenti dei destinatari affinché li uniformino a criteri di correttezza, lealtà e trasparenza al fine di soddisfare le esigenze che l'applicazione del Modello intende perseguire.

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Altea

4.1. Adozione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Altea con apposita delibera.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali

successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione di Altea.

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs 231/01 nuove fattispecie di reato di interesse per la società, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della società in un procedimento ex D.lgs 231/01.

L'Organismo di vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle proprie funzioni.

4.2. La struttura del Modello di Altea

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Altea è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali dedicate all'approfondimento delle tipologie di reati considerati "a rischio".

La Parte Speciale "A" si riferisce ai reati c.d. informatici.

La Parte Speciale "B" si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione. La Parte Speciale "C" si riferisce ai reati di natura societaria.

La Parte Speciale "D" si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e antiriciclaggio. La Parte Speciale "E" si riferisce ai reati tributari.

La Parte Speciale "F" si riferisce alle fattispecie di reato riconducibili all'art. 25 septies, ossia relativamente a reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Parte Speciale "G" si riferisce ai reati di natura ambientale.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le principali Aree di Attività a Rischio come definito successivamente.

In relazione alle attività svolte della Società, a seguito dell'analisi rischi, sono state individuate le seguenti aree aziendali nel cui ambito si possono manifestare settori di rischio-reati, non ricomprese nelle Parti Speciali:

- procedura Commerciale (P-COM-1);
- procedura Sviluppo Iniziative Rinnovabili (P-PRG-1);
- procedura Acquisti (P-ACQ-1);
- procedura Risorse Umane (P-PER-1).

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» che hanno reso necessaria la creazione di protocolli specifici.

4.3. Caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l'effettività e l'adeguatezza.

L'**effettività** del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso

l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio, e quindi valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'**adeguatezza** di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, idonei ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001. Principi cardine cui si è ispirata l'Azienda per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

a. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno o esterno (analizzato al successivo capitolo 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di vigilare sulla efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali considerati "a rischio" ed una adeguata informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione a favore dell'OdV di risorse adeguate affinché sia supportato nei
- compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento
- periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

b. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- ogni operazione, transazione, azione che interviene in un'area sensibile deve essere:
- verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve prevedere un idoneo sistema di registrazione delle attività di verifica.

4.4. Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

Il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall'«ambiente di controllo» descritto nel capitolo 3 del presente Modello, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, sistema delle deleghe, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc..) e una serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall'organigramma aziendale (in particolare, il Presidente, l'Amministratore Delegato, procuratori, i dirigenti ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato) al fine di individuare i «processi sensibili» e gli elementi del sistema di

controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.). Questa fase preliminare si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato valutati dalla Società e di verificare la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

Dall'analisi dei rischi condotta da Altea ai fini dell'attuazione del D.lgs 231/01 è emerso che le attività sensibili riguardano allo stato attuale principalmente:

- infortuni sul lavoro e area relativa ad igiene e sicurezza sul lavoro;
- utilizzo del sistema informatico;
- flusso degli approvvigionamenti;
- gestione dei rapporti commerciali con consulenti/intermediari all'uopo incaricati.

I reati oggetto di analisi ed approfondimento sono pertanto riconducibili all'area dei reati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ai reati societari, ad alcune fattispecie di reati connessi all'utilizzo di sistemi informatici e al sistema di gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

I «processi sensibili» relativi ai settori suindicati sono descritti analiticamente nelle Parti Speciali del presente modello alle quali si rinvia.

4.5. Individuazione dei reati considerati a “rischio irrilevante”

A seguito dell'attività di mappatura dei “processi sensibili” si ritiene che il rischio di commissione dei reati sottoelencati sia di rilevanza assente o trascurabile sia per la natura dell'attività svolta da Altea sia per la difficoltà di ipotizzare un interesse o vantaggio concorrente dell'Azienda in caso di realizzazione della condotta criminosa da parte di soggetti ad essa appartenenti:

- A) Reati di falso nummario (art. 25 bis);
- B) Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- C) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- D) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- E) Reati di criminalità organizzata transnazionale;
- F) Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- G) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).

4.6. Creazione di protocolli specifici e azioni preventive di miglioramento del sistema di controllo

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato rilevate nell'attività di mappatura, sono stati individuati alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza dei flussi finanziari.

L'obiettivo che l'Azienda si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal decreto.

Per una puntuale disamina delle procedure si rinvia alle relative Parti speciali.

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici sarà cura dell'Azienda provvedere ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del decreto.

4.7. Attività di audit e controllo

Altea prevede un'attività di controllo in modo intrinseco all'interno della struttura organizzativa societaria da intendersi quale insieme delle azioni di verifica operate attraverso: (i) il sistema gerarchico (Responsabile-sottoposto), (ii) l'ottemperanza di disposizioni legislative (verifiche effettuate dai Servizi Prevenzione e Protezione, dal Datore di Lavoro in materia di ambiente e sicurezza, dal Collegio Sindacale), (iii) l'attività di certificazione di società terze accreditate volte a evidenziare la bontà dei sistemi di gestione in essere, nonché delle operazioni di tipo contabile/finanziario.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza della società si impegna ad operare verifiche e monitoraggi con cadenza periodica e/o ad hoc quale ulteriore livello di controllo del sistema.

I controlli interni, le funzioni di revisione interna o esterna ed i principali altri sistemi a supporto della direzione possono essere individuati in:

- collegio sindacale;
- società di revisione e certificazione di bilancio;
- sistema di controllo di gestione (valutate se introdurlo);
- certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
- certificazione energetica ESCO ai sensi della norma UNI CEI 11352;
- certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la UNI ISO 45001:2018;
- certificazione del sistema anticorruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016.

4.8. Sistema di Whistleblower

L'approvazione del decreto di legge c.d. "whistleblower" del novembre 2017 ha decretato l'introduzione di un sistema di protezione del dipendente che intenda segnalare violazioni o

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata ovvero essere sottoposto a eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Detto decreto, in particolare, ha sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing inserendo, dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i Modelli di Organizzazione e Gestione dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la
- riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Alla luce di quanto sopra, la Società Altea ha introdotto un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni, conforme alle intervenute novità legislative.

Inoltre, alla luce del D.Lgs n.24/2023 (c.d. whistleblowing), in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, la Società si è dotata della possibilità di effettuare una segnalazione in forma anonima o non anonima all'Odv, compilando il form preposto alla raccolta delle segnalazioni al link presente su: www.alteagreenpower.it/whistleblowing, ciò al fine di ottemperare in toto alla novellata disciplina. A tal proposito si allega la nuova versione della "Procedura whistleblowing".

5. La Diffusione del Modello Organizzativo

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società Altea garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle specifiche aree di rischio.

Il sistema di informazione e formazione è definito dal Responsabile delle Risorse Umane sentiti i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello ed eventualmente l'Organismo di Vigilanza.

5.1. Formazione e informazione dei dipendenti

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La formazione potrà avvenire in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro nell'ambito della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro o attraverso corsi di aggiornamento.

Tutti i programmi di formazione, obbligatori per tutti i dipendenti e/o consulenti, avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal decreto e oggetto di valutazione da parte dell'Azienda.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. 231/01 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.

È prevista altresì una diffusione del Modello via intranet in modo da garantire una conoscenza diffusa dello stesso a favore di tutti i soggetti interessati.

5.2. Informazione ad Amministratori e Sindaci

Il presente Modello liberamente consultabile da ciascun Amministratore e Sindaco, i quali dichiarano di impegnarsi a rispettarlo.

5.3. Informazione a soggetti terzi

La Società Altea promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e in generale a chiunque abbia rapporti professionali con Altea (Soggetti Terzi).

I Soggetti Terzi potranno essere informati del contenuto del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla società, è facoltà della società inserire nei contratti con i soggetti terzi una clausola specifica con la quale le parti contraenti riconoscono ed accettano i principi del Modello e del Codice Etico.

Il Modello e il Codice sono entrambi pubblicati sul sito web aziendale e consultabili nella loro ultima versione da tutti gli stakeholders.

5.4. Individuazione e requisiti dell'OdV

L'esenzione della società dalla responsabilità amministrativa, come previsto dall'art. 6 I comma lettera b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo, che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica composto da un

soggetto terzo che, tenuto conto delle caratteristiche di Altea, appare la forma più adeguata al fine di garantire in capo allo stesso i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità di seguito specificati.

Tale Organismo, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida delle principali associazioni di categoria e con la giurisprudenza in materia, possiede infatti le caratteristiche di seguito descritte.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che non abbia mansioni operative che possano condizionare e contaminare la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Parimenti l'OdV deve essere nella posizione di assenza di conflitti d'interesse con le attività sociali.

ONORABILITÀ

l'OdV non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs 231/2001;

PROFESSIONALITÀ ED IMPARZIALITÀ

OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

CONTINUITÀ D'AZIONE

l'OdV dovrà svolgere in modo costante le attività necessarie per la vigilanza del Modello;

DISPONIBILITÀ DEI MEZZI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI

A dimostrazione dell'effettiva indipendenza, l'OdV possiede un proprio budget, di cui potrà chiedere integrazione, ove necessario, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell'ambito del complessivo budget aziendale, dal CdA.

La nomina dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del CdA.

5.5. Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti propri dell'OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
2. valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;
3. proporre eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Nello svolgimento della sua attività è previsto che l'OdV:

- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni qualora per l'assolvimento dei propri compiti siano necessarie competenze professionali specifiche;
- abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte dalle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti che lo stesso conduca;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

Con riferimento all'attività di monitoraggio, all'OdV è assegnato il compito di:

- condurre verifiche periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- controllare i sistemi interni di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno del Modello siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, se del caso anche utilizzando professionisti esterni;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni fattegli pervenire.

5.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Ogni amministratore, sindaco, dirigente, dipendente, collaboratore di Altea ha l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, o relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni o sospetti di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante a tali fini.

La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà essere effettuata direttamente dal soggetto interessato oppure attraverso i soggetti apicali sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma scritta, come meglio dettagliato nell'apposita procedura denominata "flussi informativi verso l'OdV" (Allegato 4).

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservata a cura dell'OdV in un archivio

strettamente riservato.

L'OdV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

1. il rispetto dell'anonimato della persona segnalante e della riservatezza della segnalazione inoltrata;
2. il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
3. la tutela dei diritti dei soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

A livello operativo, devono sempre essere comunicate all'OdV le informazioni relative agli argomenti esposti nell'elenco seguente:

1. le anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative relative ad aree sensibili;
2. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001 riguardanti la società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente;
3. i procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto;
4. eventuali nuove attività o operazioni che possano ricadere in aree sensibili;
5. le comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni od osservazioni sul bilancio della società.

Rientrano inoltre negli obblighi di informativa nei confronti dell'OdV anche le notizie correlate a:

- modifiche alla composizione del CdA;
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale;
- variazioni al sistema di deleghe/procure assegnate.

5.7. Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno semestrale nei confronti del CdA tramite il Presidente, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi violazioni del Modello per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dal CdA e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La definizione di altri aspetti relativi al funzionamento dell'OdV saranno inclusi nel regolamento di cui lo stesso organismo dovrà dotarsi successivamente alla nomina e che dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

5.8. Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni e i report previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e alle persone da questi delegate.

6. Sistema Disciplinare

6.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6.2. Violazioni del Modello

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti:

- le violazioni di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che esponano sia che non esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in
- modo univoco al compimento di uno o più Reati;

- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo e all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Consulenti, Partner ed altri soggetti terzi.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

6.3. Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai Lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello costituiscono illecito disciplinare.

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le piccole medie imprese applicato dalla Società e segnatamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 24 del CONFAPI, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

- Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

6.4. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

6.5. Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del presente Modello o delle regole di condotta contenute nel Codice Etico da parte degli Amministratori o dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa.

Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Soggetti Terzi

I comportamenti in violazione del presente Modello o del Codice Etico o l'avvenuta commissione dei Reati previsti dal D.Lgs 231/01 da parte da parte dei Consulenti, dei Partner e di altri Soggetti Terzi non in rapporto di dipendenza con l'azienda, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti. In particolare, qualora il personale delle imprese subappaltatrici non dovessero rispettare i dettami per la salvaguardia ambientale e per la sicurezza dei lavoratori enucleate nel presente Modello e nelle relative Parti Speciali, la Società intraprenderà, senza indugio, tutte le azioni necessarie a salvaguardare la propria posizione, sanzionando le medesime ai sensi del contratto in essere (mediante lo strumento della risoluzione contrattuale, del risarcimento danni e dell'eventuale segnalazione alle autorità competenti).



Altea Green Power S.p.A.

www.alteagreenpower.com